

A tutti i Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Informatore n. 2 del 15 gennaio 2020

Oggetto: Conversione in legge del collegato fiscale e pubblicazione del Decreto Milleproroghe

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui vi abbiamo fornito un quadro sinottico delle principali novità con il nostro informatore n. 14 del 12 novembre 2019.

Proponiamo di seguito un quadro sinottico delle principali modifiche intervenute in sede di conversione in legge.

Norma	Modifiche intervenute in sede di conversione in legge
Sanzioni per indebite compensazioni (art. 3, cc. 5 e 6)	In sede di conversione in legge, sono state rimodulate le sanzioni in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020. In caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento; si applica la sanzione pari a: - 5% del credito erroneamente compensato per importi entro i 5.000 euro; e - 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, fornisce i chiarimenti necessari per superare il blocco e/o provvede al pagamento.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (art. 4, cc. 1 e 2)	In sede di conversione in legge sono state integralmente riscritte le disposizioni in materia di subappalti, volte e contrastare l'omesso versamento di ritenute in settore ad alto impiego di manodopera. <u>Sul tema sarà diffuso un successivo, specifico informatore di studio con dettagliate indicazioni operative.</u>
Estensione del ravvedimento operoso (art. 10-bis)	Per effetto dell'abrogazione del comma 1-bis nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 ad opera della legge di conversione, viene esteso l'istituto del ravvedimento operoso "lungo" (quindi

	<p>anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi.</p> <p>Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.</p>
<p>Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio (art. 13-bis)</p>	<p>Vengono previste nuove regole per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi 100-114, L. 232/2016, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Viene, in particolare previsto che tali piani devono prevedere che in ogni anno solare di durata, per almeno 2/3 dell'anno, le somme o i valori destinati al piano siano investiti almeno per il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati UE o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.</p> <p>La quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati a almeno un 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle di cui sopra.</p>
<p>Anticipazione regime lavoratori impatriati (art. 13-ter, c. 1)</p>	<p>Viene anticipato il regime agevolato dei c.d. impatriati al presente periodo di imposta 2019, a condizione che i contribuenti abbiano trasferito la propria residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile scorso.</p> <p>Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.L. 34/2019.</p>
<p>Esterometro trimestrale (art. 16)</p>	<p>Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1-bis dell'art. 16, vengono modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali.</p> <p>In particolare, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.. Resta fermo l'invio entro il 31 gennaio 2020 dell'esterometro relativo alle operazioni del mese di dicembre 2019</p>
<p>Dichiarazione dei redditi tramite Caf e/o sostituti (art. 16-bis, cc. 1-2)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto collegato, è stato inserito un nuovo articolo che ha riscritto le norme e le scadenze in materia di assistenza fiscale.</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 1, D.M. 164/1999, i titolari di redditi di lavoro dipendente possono presentare la relativa dichiarazione nonché la scheda per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille entro il 30 settembre</p>

dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, alternativamente al proprio sostituto di imposta o a un Caf.

È previsto che i dipendenti con contratto a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono assolvere ai relativi adempimenti utilizzando un Caf o un sostituto di imposta a condizione che il contratto duri dal mese di presentazione della dichiarazione fino al terzo mese successivo e a condizione che siano noti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Infine, per effetto dell'abrogazione del comma 3, viene eliminata la possibilità di poter dichiarare i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir, tramite Caf (pensioni).

I Caf devono conservare le schede relative alla scelta della destinazione del 2, 5 e 8 per mille dei contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

I termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni, per la consegna al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione e per la trasmissione in via telematica della dichiarazione diventano:

- 15 giugno in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- 29 giugno in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 1° e il 20 giugno;
- 23 luglio in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 21 giugno e il 15 luglio;
- 15 settembre in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 16 luglio e il 31 agosto;
- 30 settembre in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 1° e il 30 settembre.

Per quanto attiene le operazioni di conguaglio viene previsto che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese seguente a quello di ricevimento da parte del sostituto del prospetto. Tali somme sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione su cui effettuare il conguaglio è insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Gli enti che erogano pensioni effettuano il conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricezione dei dati del

	<p>prospetto di liquidazione.</p> <p>Da ultimo, viene anticipato al 16 marzo il termine ultimo per la consegna agli interessati e l'invio telematico all'Agenzia delle entrate delle relative certificazioni eliminando il doppio termine della consegna cartacea e dell'invio telematico.</p> <p>Le modifiche sotto descritte troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.</p>
<p>Termine trasmissione oneri e spese (art. 16-<i>bis</i>, comma 4)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2021, il termine per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dal contribuente, delle spese sanitarie rimborsate e delle spese individuate da DD.MM., scade il 16 marzo.</p>
<p>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)</p>	<p>In tema di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in sede di conversione è stato previsto, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, che in caso di importi non superiori a 1.000 euro annui, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro il 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.</p>
<p>Lotteria nazionale degli scontrini (art. 19 e 20)</p>	<p>Viene posticipata al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini.</p>
<p>Invio telematico corrispettivi da parte degli esercenti commercio al minuto (art. 21)</p>	<p>Viene introdotto il nuovo comma 5-<i>bis</i> nell'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti che svolgono il commercio al minuto ai sensi dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972, e che adottano sistemi di incasso, tramite carte di credito e di debito e altre forme elettroniche, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, tramite tali sistemi.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, saranno definite le informazioni minime che devono essere trasmesse.</p>
<p>Aliquota Iva 5% per alcuni prodotti per la protezione dell'igiene femminile (art. 32-<i>ter</i>)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali, si applica l'aliquota Iva ridotta al 5%.</p>
<p>Fiscalità società semplici (art. 32-<i>quater</i>)</p>	<p>Viene modificato il regime fiscali dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Ne deriva che il regime fiscale applicabile segue la natura giuridica dei soci stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dividendi imputabili ai soggetti Ires, tenuti all'applicazione dell'articolo 89, Tuir, i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare; - dividendi imputabili a soggetti titolari di reddito d'impresa, tenuti all'applicazione dell'articolo 59, Tuir, i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito

	<p>complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;</p> <p>- dividendi imputabili alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa (ai sensi dell'articolo 65, Tuir) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d'imposta, nella misura del 26% ex articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973. Tale ritenuta è operata dalle società e dagli enti Ires residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, la natura del prelievo è quella di imposta sostitutiva al 26% alle medesime condizioni.</p>
<p>Obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite sistema pagoPA (art. 38-ter)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, scatta l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA.</p>
<p>Modifiche reati penali tributari (art. 39, c. 1, lettere a) - n))</p>	<p>In sede di conversione vengono rimodulate alcune ipotesi sanzionatorie.</p> <p>Si propone di seguito un quadro d'insieme del nuovo sistema delineato dal decreto collegato post conversione in legge.</p> <p><u><i>Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti</i></u></p> <p>A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.</p> <p><u><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i></u></p> <p>Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000, la pena per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato.</p> <p><u><i>Dichiarazione infedele</i></u></p> <p>Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall'<u>articolo 4</u>, D.Lgs. 74/2000, che passa a un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro.</p> <p>Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che,</p>

	<p>complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.</p> <p><u>Omessa dichiarazione</u> Nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta) di cui all'<u>articolo 5</u>, D.Lgs. 74/2000, viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l'importo di 50.000 dell'imposta evasa.</p> <p><u>Emissione fatture per operazioni inesistenti</u> La reclusione prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 74/2000 sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni. Viene introdotta l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro.</p> <p><u>Occultamento o distruzione di documenti contabili</u> L'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Tutte le modifiche sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (24 dicembre 2019).</p>
<p>Casi particolari di confisca (art. 39, c. 1, lett. q) e c. 1-<i>bis</i>)</p>	<p>Il nuovo articolo 12-<i>ter</i>, D.Lgs. 74/2000, prevede l'applicazione della confisca obbligatoria (articolo 240-<i>bis</i>, c.p.) quando il contribuente è condannato o patteggia per uno dei seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; - nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro; - nel caso di emissione di fatture per operazioni non esistenti, l'importo non rispondente al vero è superiore a 200.000 euro; - nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro; - nel caso di falsità in transazione fiscale, l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro. <p>La disposizione si applica esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 25 dicembre 2019.</p>
<p>Casi di non punibilità (art. 39, c. 1, let. q-<i>bis</i>)</p>	<p>Anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false e altri artifici (come già avveniva per quelli di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) non sono punibili se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione</p>

	<p>omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.</p>
<p>Reati societari e sanzioni pecuniarie per l'ente (art. 39, c. 2)</p>	<p>Viene introdotto il nuovo articolo <i>25-quinquiesdecies</i>, D.Lgs. 231/2001, con cui è previsto che, in ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; • delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel limite di 100.000 euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; • delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; • delitto di emissione di fatture false, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; • delitto di emissione di fatture false, per importi fino a 100.000, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; • delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; • delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra elencati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Si rammenta che l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.</p>
<p>Rinegoziazione del mutuo sulla prima casa da parte del contribuente già esecutato (art. 41-<i>bis</i>)</p>	<p>Se una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, ha avviato o è intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare con oggetto la prima casa di abitazione del debitore, quest'ultimo può richiedere una rinegoziazione del mutuo in essere o un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, al ricorrere di determinate condizioni.</p>
<p>Incentivo all'acquisto dei dispositivi antiabbandono (art. 52)</p>	<p>Con il nuovo comma 1-<i>bis</i>, introdotto nel l'articolo 3, L. 117/2018, viene prevista la possibilità di poter fruire - anche sotto forma di contributo - dell'agevolazione relativa all'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.</p>

È stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il D.L. 162/2019, il c.d. Decreto Milleproroghe, con riferimento a cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, comma 8	<p>Piattaforma pagoPA</p> <p>Viene prorogato al 30 giugno 2020 il termine di cui all'articolo 65, comma 2, D.Lgs. 217/2017, a decorrere dal quale i pagamenti alle P.A. possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA.</p> <p>Viene prevista la possibilità di adesione in via sussidiaria attraverso altro soggetto (Amministrazione o <i>partner</i> tecnico) già operante sulla piattaforma.</p>
Articolo 1, comma 9	<p>Rimborso tariffe agevolate</p> <p>Il sistema di rimborso a posteriori delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali e del settore <i>no profit</i> viene prorogato fino al termine della durata dell'affidamento del servizio universale postale a Poste Italiane.</p> <p>La proroga soggiace ad autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, T.fue.</p>
Articolo 3, comma 5	<p>Proroga adeguamento sistemi antincendio</p> <p>Viene introdotta una proroga del termine per l'adeguamento alla disciplina antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere ubicate in territori nei quali sono stati dichiarati stati di emergenza.</p> <p>In particolare, viene previsto un ulteriore differimento, rispettivamente al 30 giugno 2022, per l'adeguamento alle disposizioni antincendio, e al 31 dicembre 2020 per la presentazione della SCIA parziale.</p> <p>Viene inoltre esteso l'ambito oggettivo di applicazione anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 nonché ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.</p>
Articolo 10, comma 1	<p>Proroga <i>bonus verde</i></p> <p>Viene prorogato anche per l'anno 2020 il c.d. <i>bonus verde</i>, introdotto con l'articolo 1, comma 12, L. 205/2017 (la Legge di Bilancio per il 2018).</p>
Articolo 12, comma 2	<p>Estensione <i>ecobonus</i></p> <p>Ai fini dell'<i>ecobonus</i> per le auto elettriche di cui al comma 1031, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la rottamazione è estesa anche ai veicoli immatricolati prima dell'entrata in vigore della classe euro 1 (i c.d. "euro 0").</p>

Lo studio rimane a disposizione degli interessati per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Nava Viganò & Associati